

NOTE OPERATIVE per la RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI

ORDINANZA CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

N. 1174 del 4 dicembre 2025

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dall'10 al 13 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, Seveso e Varedo della provincia di Monza e Brianza”.

Sommario

1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	3
2. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE IL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI (LETTERA "A", "B", "CAS").....	5
LETTERA A) – “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento”.....	6
LETTERA B) – “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”.....	7
C.A.S. – Contributo di Autonoma Sistemazione di cui all’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 1174/2025,	9
3. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE LA RICOGNIZIONE DELLE ULTERIORI MISURE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA NONCHE’ DEGLI INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E AL RIPRISTINO DI ALTRE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO (LETTERA “D” e “E”)	10
LETTERA D) – “Realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”	10
LETTERA E) – Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico.	11
4. RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.....	12
4.1 RICOGNIZIONE DANNI ABITAZIONI E MISURA DI IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE (SEZIONE 2 DEL MODULO B1).....	14
4.2 RICOGNIZIONE DANNI AZIENDE E MISURA DI IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE (SEZIONE 3 DEL MODULO C1)	15
5. ULTERIORI CHIARIMENTI	16

1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

L’obiettivo del presente documento è quello di favorire l’attività di raccolta, omogeneizzazione, rappresentazione e trattamento dei dati e delle informazioni volte alla formazione del Piano di cui all’art. 1 dell’OCPDC 1174/2025.

Per valutare l’ammissibilità degli interventi occorre porre particolare attenzione a verificare quanto segue:

- **esistenza del nesso di causalità** con l’evento calamitoso oggetto dell’Ordinanza in questione,
- coerenza con lo scenario di danno determinatosi,
- situazione di rischio o criticità a cui occorre porre rimedio
- finalità dell’intervento
- ragioni di urgenza connesse all’avvio dell’intervento,
- rilevanza di protezione civile di ciascuna misura o intervento, verificando l’importanza strategica dell’elemento danneggiato per la salvaguardia della vita umana o per la ripresa delle ordinarie condizioni di vita
- costo preventivato per la realizzazione dell’intervento, in ragione della tipologia e della tempistica di
- realizzazione che deve essere coerente con la durata dello stato di emergenza
- beneficio derivante dalla realizzazione delle relative lavorazioni per la popolazione interessata.

Per quanto concerne il **nesso di causalità** potranno essere inseriti nei piani e nelle ricognizioni misure ed interventi correlati in maniera **certa** a danni segnalati, a disagi per la popolazione ovvero a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che si siano determinate per effetto dell’evento calamitoso oggetto della dichiarazione di stato di emergenza e per le quali si ritiene di dover intervenire mediante idonee lavorazioni, motivate dall’esigenza di rimuovere le condizioni di pericolo createsi con gli eventi in questione.

La **tempistica prevista per la realizzazione degli interventi** deve esser coerente con la tipologia dell’intervento e con la durata dello stato di emergenza (12 mesi); non è possibile approvare interventi che presuppongano sviluppo di progettazioni di ampio respiro o procedure di autorizzazioni che comportino tempi di esecuzione non compatibili con la durata dell’Ordinanza e con esigenze di protezione civile.

Nell’individuazione dell’intervento è richiesta l’indicazione di un titolo, la descrizione del danno subìto e dell’intervento stesso, nonché la località dove è stato, o andrà eseguito, assieme alle coordinate geografiche WGS84

Gli interventi devono ricondursi alle tipologie previste al comma 2 dell’art. 25 del Codice di protezione Civile (D.Lgs. 1/2018):

- a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento (in seguito detta LETTERA A)
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea (in seguito detta LETTERA B);
- c) all’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (LETTERA C);
- d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione

- esistenti (in seguito detta LETTERA D);
- e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (in seguito detta LETTERA E).

Sulla scorta dell'esperienza delle precedenti ordinanze di protezione civile, e allo scopo di facilitare l'attività di segnalazione dei fabbisogni da parte degli Enti interessati, si è ritenuto opportuno procedere ad una categorizzazione degli interventi in modo da poterli ricoprire per la medesima macro-finalità. Tali categorie sono state definite in base a una analisi delle segnalazioni pervenute dagli enti mediante il sistema Ra.S.Da.

Pertanto, ogni intervento, con l'esclusione degli interventi LETTERA A e C, dovrà trovare la collocazione in una di queste categorie a cui è stata associata una finalità. Nel caso in cui si siano realizzati, con un unico incarico, interventi che corrispondono a categorie differenti è necessario ripartire l'importo secondo ciascuna voce, pur riportando il medesimo CUP.

Si riportano di seguito **tutte le categorie** utilizzate nella colonna “**finalità dell'intervento**” per gli **interventi afferenti alle LETTERE B, D ed E**, con la precisazione che alcune saranno riscontrabili solo con riferimento agli interventi di LETTERA B in quanto riconducibili a un carattere di urgenza:

- a) *Rimozione macerie/rifiuti/materiale alluvionale/franato pericolosi per la salute pubblica*: da utilizzare solo se si opera con urgenza al fine di rimuovere una condizione di pericolo inclusa l'ostruzione di alvei, canali, sottopassi, nonché la gestione delle macerie e dei rifiuti provenienti dallo sgombero degli immobili pubblici e privati alluvionati. Altrimenti, occorre utilizzare la voce al punto k).
- b) *Ripristino circolazione su strada comunale, anche mediante rimozione di alberi schiantati/pericolanti*: da utilizzarsi per qualsiasi intervento finalizzato al ripristino della circolazione su strada comunale interdetta, almeno in parte, al traffico veicolare, e la cui compromissione precluda, senza alternative, l'accessibilità a servizi essenziali, abitazioni, attività economiche e produttive.
- c) *Riparazione alloggi ERP/edilizia pubblica di competenza del richiedente*: per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E devono essere considerati il grado di compromissione del servizio abitativo (ad esempio: inagibilità dell'immobile e/o un pericolo di incolumità pubblica e privata) e l'urgenza dell'intervento di ripristino.
- d) *Riparazione sedi servizi comunali (indicare sempre nella descrizione la funzione ospitata dall'edificio)*: per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E devono essere considerati il grado di compromissione dell'immobile (o almeno di una sua parte) e l'urgenza dell'intervento di ripristino finalizzato a garantire la ripresa della continuità amministrativa.
- e) *Riparazione servizio pubblico essenziale di competenza del richiedente (indicare sempre nel campo descrizione il servizio pubblico essenziale)*: per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E devono essere considerati il grado di compromissione del servizio pubblico essenziale e la conseguente urgenza dell'intervento di ripristino, finalizzato a garantire la ripresa del servizio stesso.
- f) *Ripristino funzionalità caditoie/tombotti/impianto fognatura comunale*.
- g) *Ripristino funzionalità impianto gestione rifiuti/depuratore/sorgenti/acquedotto/impianti di comunicazione e tecnologici essenziali*.

- h) *Ripristino offiosità idraulica alveo fluviale.*
- i) *Ripristino funzionalità opera di difesa del suolo.*
- j) *Intervento su dissesto idrogeologico.*
- k) *Rimozione macerie/rifiuti/materiale alluvionale/franato:* da utilizzare quando non sono presenti rifiuti pericolosi per la salute pubblica, diversamente utilizzare la voce di cui al punto a).
- l) *Ripristino circolazione su strada sovracomunale, anche mediante rimozione di alberi schiantati/pericolanti:* da utilizzare per qualsiasi intervento di ripristino della circolazione su strada sovracomunale interdetta, almeno in parte, al traffico veicolare, e la cui compromissione precluda, senza alternative, l'accessibilità a servizi essenziali, abitazioni, attività economiche e produttive.
- m) *Riparazione scuola/servizio educativo per l'infanzia di competenza del richiedente, necessaria al ripristino dell'attività scolastica:* il grado di compromissione del servizio educativo o scolastico (ad esempio: inagibilità dell'immobile e/o un pericolo di incolumità pubblica e privata, possibilità di svolgerlo in altri locali) e l'urgenza dell'intervento di ripristino costituiscono il discriminante per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E.
- n) *Riparazione semafori/cartellonistica stradale/illuminazione pubblica, necessaria al ripristino della circolazione stradale:* la compromissione del transito veicolare e/o il pregiudizio alla sicurezza dello stesso costituiscono il discriminante per considerare un intervento di LETTERA B (urgente) o, alternativamente, di LETTERA E.
- o) *Riparazione impianto sportivo/ricreativo/palestra di competenza del richiedente:* il discriminante per poter considerare un intervento di LETTERA B (urgente) è il fatto che l'immobile in questione **sia strategico e rilevante ai fini di protezione civile** ed abbia **una funzione specifica, espressamente individuata nel Piano di protezione civile** dell'Ente, inoltre il danneggiamento deve aver compromesso la funzionalità di protezione civile o l'integrità della struttura. In assenza di tali requisiti, l'intervento può essere considerato di LETTERA E se ne ricorrono i presupposti. Indicare sempre nel campo Descrizione anche la specifica funzione di protezione civile individuata nel Piano.
- p) *Ripristino fruibilità parchi/aree verdi sedi di attività aggregative/sociali/culturali:* il discriminante per poter considerare un intervento di LETTERA B (urgente) è il fatto che l'area in questione **sia strategica e rilevante ai fini di protezione civile** ed abbia **una funzione specifica, espressamente individuata nel Piano di protezione civile** dell'Ente, inoltre il danneggiamento deve aver compromesso la funzionalità di protezione civile. In assenza di tali requisiti, l'intervento può essere considerato di LETTERA E (indicare sempre nel campo "Descrizione" anche la specifica funzione di protezione civile individuata nel Piano). In questa voce possono trovare collocazione tutti gli interventi necessari alla rimozione di alberi e materiale vegetale presente in parchi ed aree verdi di rilevanza sociale e aggregativa.

2. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE IL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI (LETTERA "A", "B", "CAS")

Al fine di agevolare la compilazione dei quadri delle misure e degli interventi che concorrono a predisporre il **Piano degli interventi urgenti** (afferenti alle LETTERE A, B e CAS), si riporta di seguito una casistica, indicativa e non esaustiva, di tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 1/2018, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza.

La compilazione avverrà esclusivamente accedendo al procedimento aperto sul portale *Bandi e Servizi* di Regione Lombardia per la ricognizione degli interventi urgenti.

Il Piano degli interventi, da presentare all'approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile entro le scadenze previste dall'O.C.D.P.C. n. 1174/2025, **dovrà essere completo dei dati richiesti per ogni intervento**; è necessario, pertanto, compilare tutti i relativi campi.

LETTERA A) – “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento”:

Gli interventi di cui a questa fattispecie devono essere ricondotti, di massima, alle categorie di seguito elencate:

- 1) Lavori, noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso, quali: tende, brandine, container, apparecchiature per cottura cibi e per riscaldamento locali, gruppi elettrogeni;
- 2) Alloggi in strutture ricettive, quali: alberghi, strutture pubbliche e private, per la popolazione che a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- 3) Acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione, quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) oneri sostenuti per l'assistenza sanitaria a persone fragili;
- 5) Servizio straordinario di soccorso sanitario e di supporto psicologico
- 6) Servizio straordinario reso da personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
- 7) fornitura di alimenti per animali nell'impossibilità acclarata di seguire le normali filiere di approvvigionamento e distribuzione;
- 8) Noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso, quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- 9) Acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali e di soccorso nonché fornitura di combustibile per gruppi elettrogeni ed energia elettrica per le strutture finalizzate all'assistenza della popolazione;
- 10) Acquisto di attrezzature di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza, quali: guanti, sacchi, mascherine, caschi, transenne, cartelloni e sistemi di allertamento e semaforici;
- 11) Estensioni di contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà essere riferita unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti in essere presso gli enti territoriali;
- 12) Eventuali altri interventi di prima emergenza.

Si precisa che il noleggio è da preferire in luogo all'acquisto dei beni, tenuto conto dei tempi di immediata

acquisizione e dei minori costi. Ove, sulla base di adeguate motivazioni, il noleggio non risulti attuabile o economicamente vantaggioso, le spese per l'acquisto del bene saranno riconosciute in quota parte pari al massimo al 50% dell'importo, anche tenuto conto dell'utilizzo che il soggetto acquirente ne potrà fare cessata l'emergenza in oggetto.

Relativamente al punto 6) si riporta che, secondo quanto indicato all'art.12 dell'O.C.D.P.C., la cognizione delle spese va effettuata sia per il personale non dirigenziale che dirigenziale o titolare di posizione organizzativa ovvero percettori di indennità omnicomprensiva delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza**. Detta cognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale **dei primi centottanta giorni** a decorrere dalla data degli eventi in rassegna. Mentre ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa o percettori di indennità omnicomprensiva delle pubbliche amministrazioni è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi centottanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Nella cognizione si chiede:

- Per quanto riguarda il comparto, di indicare il numero di ore straordinarie complessive dei dipendenti degli enti e l'importo complessivo,
- per quanto riguarda le indennità, di indicare il numero di indennità e l'importo complessivo calcolato nella misura del 30% o del 15% come sopra indicato.

Con riferimento ad ognuno degli interventi sopra elencati, classificati come LETTERA A, è necessario descrivere le criticità che sono state risolte, specificando se le spese siano già state impegnate, eventualmente anche a seguito di delibera per assunzione di debito fuori bilancio.

LETTERA B) – “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”

Tale voce si riferisce a lavori, servizi e forniture aventi carattere di estrema urgenza, che hanno avuto concreto avvio immediatamente a seguito del verificarsi dell'evento da parte dell'ente attuatore, ovvero si rendano necessari al fine di:

1. ridurre situazioni di rischio imminenti per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali ed infrastrutture di reti strategiche quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche, gas e telecomunicazioni;
2. rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale, terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, cui occorre porre rimedio senza alcun indugio;
3. garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, dei servizi essenziali erogati dagli Enti locali e dalle

Amministrazioni pubbliche.

A titolo esemplificativo, gli interventi di cui ai precedenti **punti 1) e 2)** possono essere ricondotti alle macrocategorie di seguito elencate:

- Versanti (sistematizzazione frana, barriere paramassi, muri di contenimento, rimozione materiale detritico, disgaggi, ecc.);
- Viabilità (pulizia detriti, ripristino carreggiata, regimazione acque superficiali, ecc.);
- Reticolo idrografico (officiosità idraulica, pulizia alveo, argini, briglie, ecc.);
- Opere di difesa costiera lacuale (rifioriture scogliere a protezione viabilità, ecc.);
- Strutture pubbliche strategiche (municipio, scuola, ospedale, edificio contenente funzioni di protezione civile, ecc.);
- Infrastrutture connesse a servizi pubblici (depuratore, impianto fognario, pubblica illuminazione, condotta idrica, gas, elettrica, discarica, ecc.);
- Verde pubblico su viabilità/infrastruttura strategica (taglio alberi pericolanti, asportazione legname, fanghi, detriti, ecc.).
- Sgombero di aree momentaneamente individuate per la gestione di macerie e rifiuti provenienti dallo sgombero degli immobili pubblici e privati alluvionati

Relativamente al **punto 3)**, da punto operativo, si intendono misure intese sia come opere per il ripristino delle strutture che svolgono funzioni amministrative a scala territoriale, che come supporto tecnico-amministrativo con personale esperto proveniente da zone non danneggiate.

Rientrano nelle fattispecie sopra elencate, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti o da disporre quanto disposto dal D.lgs. n. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici”*, agli artt. n. 76 *“Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando”*, n. 140 *“Procedure in caso di somma urgenza”* e 140 bis *“Procedure di protezione civile”* questi ultimi due come modificati dall'art.2 del DL Infrastrutture 21 maggio 2025, n. 73. Le circostanze di urgenza, nonché le motivazioni che hanno reso necessario ricorrere a dette procedure ed avviare, senza indugio, determinate misure, devono essere strettamente connesse agli eventi calamitosi oggetto della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Per quanto riguarda il ripristino delle reti di distribuzione occorre verificare che non sia incluso tra gli obblighi posti in capo al concessionario o gestore.

Gli interventi possono essere eseguiti anche servendosi di estensioni dei contratti di servizio per manutenzioni ordinarie/straordinarie già in essere; in tal caso, dovranno essere tenuti agli atti dell'Ente l'estratto del contratto principale stipulato con l'impresa incaricata e la relativa estensione, operata per far fronte alle nuove necessità di intervento sorte a seguito degli eventi calamitosi di cui all'O.C.D.P.C. n. 1174/2025, con quantificazione solo delle spese sostenute per far fronte alla medesima estensione.

Non sono, considerati ammissibili in LETTERA B i finanziamenti di interventi aventi ad oggetto strutture pubbliche ritenute non strategiche ai fini di protezione civile, quali cimiteri (salvo eventuali interventi connessi a situazioni di rischio igienico-sanitari ovvero di continuità del servizio o di rischi per la pubblica e privata incolumità), impianti sportivi e edifici pubblici o privati non strategici (non aventi finalità di protezione civile, biblioteche, sedi di associazioni, musei, stabilimenti balneari, ecc..), viabilità in genere non a servizio di utenti abituali e continuativi, viabilità vicinale non a uso pubblico, viabilità forestale non utilizzata per fini

antincendio, passerelle pedonali senza finalità di protezione civile, piste ciclabili. Non sono, inoltre, considerati ammissibili interventi volti alla rimozione di alberature in parchi pubblici/aree verdi, senza pericolo per l'incolumità pubblica o privata, alla sistemazione di arenili, a meno di casi in cui ci siano problemi di carattere igienico-sanitario e/o di incolumità pubblica o privata, alla posa di recinzioni di aree pubbliche non strategiche, ovvero che non abbiano funzione di protezione civile.

Ai fini della ricognizione rimane tuttavia necessario indicare per ogni intervento in LETTERA B la corrispondente “finalità dell'intervento” individuata tra quelle elencate nel paragrafo 1 del presente documento. Inoltre, è necessario descrivere le criticità che sono state risolte, specificando se le spese siano già state impegnate, eventualmente anche a seguito di delibera per assunzione di debito fuori bilancio.

C.A.S. – Contributo di Autonoma Sistemazione di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1174/2025

Il Commissario delegato all'O.C.D.P.C. n. 1174/2025 può assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 9 novembre 2025, un Contributo per l'Autonoma Sistemazione, secondo quanto stabilito all'art. 2 dell'Ordinanza stessa.

A tale scopo è necessario compilare nel quadro CAS in ogni sua parte, fornendo le informazioni richieste circa la composizione e le caratteristiche del nucleo familiare interessato.

Occorre prendere un CUP cumulativo per comune riferito a tutti i contributi di autonoma sistemazione riconosciuti.

Di seguito si riporta tabella con le quote mensili:

art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1174/2025	
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO MENSILE DA RICONOSCERE
nucleo familiare composto da 1 membro	400,00 €
nucleo familiare composto da 2 membri	500,00 €
nucleo familiare composto da 3 membri	700,00 €
nucleo familiare composto da 4 membri	800,00 €
nucleo familiare composto da 5 e più membri	900,00 €
se presenti membri > 65 anni e/o con handicap o invalidità ≥ 67%	+ 200,00 € per ogni soggetto

I giorni da considerare sono quelli compresi tra l'ordinanza di evacuazione e quella di rientro.

Per le frazioni di mese sarà calcolato definendo la quota giornaliera media, secondo la seguente formula:

$$\text{importo giornaliero} = \text{importo mensile} \times 12/365,25$$

il valore dell'importo giornaliero sarà poi moltiplicato per il numero di giorni eccedenti il multiplo di mesi

interi.

3. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE LA RICOGNIZIONE DELLE ULTERIORI MISURE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NONCHE' DEGLI INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E AL RIPRISTINO DI ALTRE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO (LETTERA "D" e "E")

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 2 per i dettagli relativi alle **ulteriori misure** di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento, di *Contributo Autonoma Sistemazione*, nonché di ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale delle terre o rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 1/2018.

Tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del **rischio residuo e al ripristino di altre strutture e infrastrutture pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico** sono afferenti alle tipologie indicate all'art. 25, comma 2, lett. d) e e) del d.lgs. 1/2018 e la loro segnalazione andrà fatta nel quadro delle LETTERE D ed E del procedimento aperto sul portale *Bandi e Servizi* di regione Lombardia per la cognizione delle ulteriori misure.

Anche in questo caso, la **compilazione di tutti i campi previsti all'interno del citato procedimento è da ritenersi obbligatoria, poiché propedeutica e necessaria alla definizione di un ordine di priorità degli interventi**, che possano trovare copertura finanziaria nel quadro di **ulteriori risorse messe a disposizione** in una successiva fase.

LETTERA D) – “Realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”

Nel quadro dei fabbisogni di cui alla LETTERA D, riguardanti interventi diretti alla **riduzione del rischio residuo**, si sottolinea che essi devono essere finalizzati al **ripristino delle condizioni di sicurezza pre-evento di strutture e infrastrutture pubbliche esistenti alla data dell'evento calamitoso, limitatamente ai danni ad esso connessi, ovvero con la finalità di ridurre i potenziali danni per la pubblica e privata incolumità** a fronte di un eventuale ulteriore evento calamitoso di pari intensità rispetto a quello occorso. Di seguito si elencano alcuni criteri/categorie di carattere generale:

- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità a difesa dei centri abitati;
- interventi volti alla difesa di infrastrutture strategiche a servizio dei centri abitati (ad esempio viabilità principali di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti ai fini della continuità amministrativa, dell'attività scolastica e di protezione civile);
- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità volti al ripristino o alla difesa di infrastrutture aventi rilevanza per la fruibilità del territorio in ambito extraurbano;

- interventi non strutturali che prevedano, ad esempio, l'esecuzione di attività concernenti studi, indagini, presidi territoriali e monitoraggi, connessi a sistemi di allertamento relativi a complesse situazioni di dissesto idrogeologico e di altre situazioni di criticità dirette alla mitigazione del rischio residuo, purché adeguatamente motivate e sussistendo lo stretto nesso di causalità con gli eventi in questione.

Trattandosi di opere urgenti di protezione civile dirette alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario che detti interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi utilizzando le disposizioni acceleratorie contenute nell'Ordinanza in questione.

Non saranno presi in considerazione interventi che hanno per oggetto la salvaguardia di strutture ritenute non strategiche ai fini di protezione civile, quali piste ciclabili, cimiteri, impianti sportivi ed edifici pubblici non strategici.

LETTERA E) – Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico.

Gli interventi riconducibili alla fattispecie ex lettera e), del comma 2, art. 25 del D.Lgs. 1/2018, riguardano il ripristino e la riparazione di beni, infrastrutture e edifici pubblici danneggiati da eventi calamitosi, diversi da quelli di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma 2. Tutti i fabbisogni derivanti da detti interventi devono essere inseriti nel quadro della LETTERA E del procedimento aperto sul portale *Bandi e Servizi* per la ricognizione delle ulteriori misure.

Per agevolare l'individuazione dei relativi fabbisogni, si riporta di seguito una casistica, non esaustiva, di tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 1/2018, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza:

- interventi di ripristino della viabilità secondaria, ciclo-pedonale o agro-silvo-pastorale anche mediante rimozione di alberi schiantati o pericolanti;
- interventi di ripristino di strutture ed edifici appartenenti al patrimonio pubblico, non ritenuti strategici ai fini di protezione civile, che non abbiano, per esempio, un ruolo individuato dai piani di protezione civile e non siano considerati rilevanti ai sensi del d.d.u.o. n. 7237/19 (BURL Serie Ordinaria n. 22 – del 29 maggio 2019, che individua le tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico) e la cui temporanea o parziale compromissione non sia tale da pregiudicare l'erogazione o la fornitura di un servizio pubblico essenziale;
- interventi di ripristino del patrimonio monumentale pubblico, dei beni culturali e dei beni paesaggistici;
- interventi di ripristino di impianti e servizi tecnologici di edifici appartenenti al patrimonio pubblico, la cui compromissione non ne pregiudichi la funzionalità (ad es. pannelli fotovoltaici di proprietà comunale che forniscano un supporto alla fornitura di energia elettrica);
- interventi di riparazione, senza carattere di urgenza, di strutture appartenenti al patrimonio residenziale pubblico;

- interventi di ripristino della piena fruibilità di parchi o aree verdi, anche mediante rimozione di alberi schiantati o pericolanti, qualora le aree interessate siano patrimonio paesaggistico.

Al fine rendere quanto più possibile omogenea l'attività di ricognizione, è necessario che per ogni intervento ritenuto ammissibile venga specificata la tipologia di patrimonio pubblico su cui si interviene secondo la classificazione per funzioni di seguito elencata:

N.	Funzione	Descrizione sintetica
1	Istruzione	Edifici scolastici e strutture educative.
2	Attività culturali e ricreative	Musei, biblioteche, teatri, sale polifunzionali.
3	Attività sportive	Impianti e infrastrutture sportive pubbliche.
4	Infrastrutture viarie	Strade, ponti e opere viarie di pubblica utilità.
5	Infrastrutture idrauliche	Canali, opere di drenaggio e gestione delle acque.
6	Infrastrutture acquedottistiche	Acquedotti e reti di distribuzione idrica.
7	Opere di difesa marittima	Barriere, protezioni costiere.
8	Accessibilità e fruibilità del territorio	Piste ciclabili, viabilità pedonale, illuminazione pubblica.
9	Sanità	Ospedali, ambulatori e strutture sanitarie pubbliche.
10	Cimiteriali	Strutture e impianti cimiteriali.
11	Edilizia Residenziale pubblica	Edilizia abitativa pubblica e sociale.

Nell'individuazione dell'intervento va indicata la fruibilità dell'opera su cui si interviene, descrivendo le caratteristiche e finalità delle lavorazioni previste in progetto per il ripristino del bene medesimo indicando altresì i dati dimensionali significativi che consentano di inquadrare dimensionalmente l'intervento stesso.

Relativamente alla quantificazione economica degli interventi di riparazione, sarà necessario fornire il relativo quadro economico con indicazione dell'importo dei lavori, di quelle a disposizione dell'Amministrazione e dell'IVA; per la quantificazione dell'importo dei lavori dovranno essere utilizzati i prezzi regionali vigenti e, ove necessario, altri prezzi ufficiali di riferimento.

Se ricorre il caso, si chiede di indicare se l'intervento in oggetto ex lett e) è complementare ad un eventuale intervento ex lett b) o lett d) del comma 2, art. 25 del D.Lgs. 1/2018 già finanziato nel Piano degli Interventi.

Alla scheda di ricognizione deve essere allegato l'inquadramento territoriale della struttura o infrastruttura pubblica danneggiata e la relativa documentazione fotografica. Laddove disponibile, potrà essere fornita in allegato anche della documentazione progettuale.

Anche in questo caso, è necessario che gli interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi utilizzando le disposizioni acceleratorie contenute nell'Ordinanza in questione.

4. RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Al fine di formare gli enti nel loro incarico di supporto ai cittadini in merito alla compilazione dei moduli utili ai fini della ricognizione dei danni subiti di cui all'art. 4, comma 6 dell'OCDPC n. 1174/2025, di seguito alcune indicazioni e criteri di carattere generale.

I **cittadini** devono segnalare i danni subiti alla propria abitazione compilando sul portale regionale *Bandi e Servizi* all'indirizzo <https://www.bandì.regionelombardia.it/servizi/home> il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*.

I legali rappresentanti delle **aziende** e gli esercenti una libera professione devono segnalare i danni subiti alla propria attività economica e produttiva compilando sul portale regionale *Bandi e Servizi* all'indirizzo <https://www.bandì.regionelombardia.it/servizi/home> il *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*.

Le **associazioni senza scopo di lucro**, in questo procedimento, sono equiparate ai privati cittadini, pertanto, in caso di danni alle sedi di tali associazioni, dovrà essere compilato il Modulo B1.

Tale segnalazione dei danni può costituire anche richiesta formale di **contributo di primo sostegno alla popolazione (sezione 2 del Modulo B1) oppure di immediata ripresa dell'attività (sezione 3 del Modulo C1)**: tali contributi sono finalizzati rispettivamente al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa e all'immediata ripresa delle imprese e degli esercenti una libera professione.

La compilazione dei Moduli B1 e dei Moduli C1 è condizione indispensabile per accedere ad eventuali contributi che verranno successivamente resi disponibili.

Condizioni necessarie per la presentazione dei moduli, affinché il contributo sia riconoscibile, sono:

- sussistenza del **nesso di causalità** diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto della dichiarazione di stato di emergenza;
- i fabbricati oggetto delle pratiche devono essere **conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie e iscritti al catasto fabbricati**;
- le attività economiche e produttive che presentano la pratica devono essere **in regola con le autorizzazioni, i visti ed i permessi** previsti dalla normativa vigente in materia per l'esercizio dell'attività;
- per le sole attività economiche e produttive, la **stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni** ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto all' articolo 1, commi 101-107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.¹

Nel caso l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi riportati nella propria istanza e valutati ammissibili, il contributo sarà corrisposto per la **parte eccedente la copertura assicurativa**.

Concluso il periodo per la presentazione mediante la piattaforma regionale *Bandi e Servizi* dei Moduli B1 e

¹ Con la conversione in legge (n.78 del 27/05/2025) del decreto di proroga, le attuali scadenze per l'obbligo di stipula delle polizze per eventi catastrofali sono:

- 31 marzo 2025 per le grandi imprese (con periodo di "tolleranza" di 90 giorni);
- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese.

C1, il Comune accede alla piattaforma e procede a svolgere le verifiche di competenza secondo la nota del Commissario che sarà inviata successivamente all'apertura del procedimento.

4.1 RICOGNIZIONE DANNI ABITAZIONI E MISURA DI IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE (SEZIONE 2 DEL MODULO B1)

Gli interventi riconoscibili e ammessi a contributo per il **ripristino delle abitazioni** (singole unità immobiliari o parti comuni di edifici condominiali) e delle **sedи di associazioni senza scopo di lucro** riguardano:

- 1) gli elementi strutturali, verticali ed orizzontali (strutture verticali, solai, scale, tamponature);
- 2) le finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisorie in genere);
- 3) i serramenti interni ed esterni (infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.);
- 4) gli impianti a servizio dell'immobile (riscaldamento e climatizzazione, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico (compreso impianto citofonico, per allarme, di diffusione del segnale televisivo, di rete dati LAN, fotovoltaico), ascensore e montascale);
- 5) gli arredi (con i relativi elettrodomestici) dei vani catastali principali (quali cucina, camera, sala).

Devono essere segnalati anche i danni subiti alle pertinenze (solo se queste si configurino come unica unità strutturale rispetto all'immobile in cui è ubicata l'abitazione e se il loro ripristino sia funzionale alla fruizione dell'immobile stesso) e i danni ad aree e fondi esterni (qualora siano funzionali all'accesso o alla fruibilità dell'immobile, per il superamento della sua inagibilità o per evitarne la delocalizzazione).

Nel Modulo B1 vanno segnalati anche i casi in cui è necessario procedere alla **demolizione e ricostruzione** dell'immobile danneggiato oppure i casi di **delocalizzazione**.

Si precisa che **non sono mai oggetto di contributo** di protezione civile **i danni ai beni mobili registrati** (es. auto, moto, ecc.).

Come già anticipato, il Modulo B1, oltre che per segnalare i danni subiti, è valevole come **domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione**, attraverso la compilazione della sezione 2 del suddetto modulo.

Si precisa che, per ogni nucleo familiare, è ammissibile una sola domanda di contributo di immediato sostegno e che **il massimale** fissato dall'ordinanza per tale tipologia di contributo è **pari a € 5.000,00 per ciascun nucleo familiare**.

In particolare, la **misura di immediato sostegno alla popolazione** è rivolta a nuclei familiari la cui **abitazione principale, abituale e continuativa** risulti compromessa nella sua **integrità funzionale**.

Per poter accedere al contributo di immediato sostegno, l'**unità immobiliare deve essere stata dichiarata inagibile** attraverso specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo provvedimento adottato dai V.V.F. o disposizione di sgombero / insalubrità emessa da altre autorità competenti (ad esempio ATS) che dichiari la compromissione dell'integrità funzionale a fini abitativi.

Per **abitazione principale** si intende quella in cui, alla data dell'evento calamitoso risulta, ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile, la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (esempio usufrutto) o personale di godimento (esempio locazione, comodato).

Pertanto, si ritengono ammissibili gli **interventi di ripristino strutturale e funzionale** realizzati sull'abitazione danneggiata, comprese pertinenze e parti comuni purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, su aree/fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso (ivi compresa pulizia e rimozione di fango e detriti) o funzionali ad evitarne la delocalizzazione.

Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto il beneficiario non può fruire, dalla data di effettivo rientro se sgomberato, di altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. n. 1174/2025 (Contributo Autonoma Sistemazione).

4.2 RICOGNIZIONE DANNI AZIENDE E MISURA DI IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE (SEZIONE 3 DEL MODULO C1)

Gli interventi riconoscibili e ammessi a contributo per il **ripristino delle sedi** di attività economiche e produttive danneggiate riguardano:

- 1) gli elementi strutturali, verticali ed orizzontali (strutture verticali, solai, scale, tamponature);
- 2) le finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisorie in genere);
- 3) i serramenti interni ed esterni (infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc.);
- 4) gli impianti a servizio dell'immobile (riscaldamento e climatizzazione, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico (compreso impianto citofonico, per allarme, di diffusione del segnale televisivo, di rete dati LAN, fotovoltaico), ascensore e montascale);

Devono essere segnalati anche i danni subiti alle pertinenze (solo se queste si configurino come unica unità strutturale rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva e, anche se strutturalmente distinte, quando il loro ripristino sia funzionale all'esercizio dell'attività) e i danni ad aree e fondi esterni (qualora siano funzionali all'accesso o alla fruibilità dell'immobile, per il superamento della sua inagibilità o per evitarne la delocalizzazione).

Ulteriori interventi ammissibili a contributo riguardano:

- il ripristino o la sostituzione dei **macchinari e delle attrezzature** danneggiate o distrutte;
- l'acquisto di **scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti** danneggiati o distrutti;
- il ripristino o la sostituzione di **impianti relativi al ciclo produttivo** danneggiati o distrutti, anche che si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo;

- il ripristino o la sostituzione di **beni mobili registrati**, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
- il ripristino o la sostituzione degli **arredi dei locali**, compresi gli arredi dei locali ristoro e i relativi elettrodomestici, strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e indispensabili all'esercizio dell'attività stessa.

Nel Modulo C1 vanno segnalati anche i casi in cui è necessario procedere alla **demolizione e ricostruzione** dell'immobile danneggiato oppure i casi di **delocalizzazione**, anche temporanea per la ripresa dell'attività.

Come già anticipato, il Modulo C1, oltre che per segnalare i danni subiti, è valevole come **domanda di contributo per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva**, attraverso la compilazione della sezione 3 del suddetto modulo.

Per ciascuna azienda è riconoscibile un contributo massimo pari a **€ 20.000,00**, come stabilito dall'ordinanza n. 1174/2025, eventualmente da suddividere sulle varie sedi danneggiate.

La misura di immediata ripresa delle attività economiche e produttive (sezione 3 del Modulo C1) è specificatamente rivolta alle attività economiche e produttive di qualsiasi settore e riguarda quegli interventi da eseguirsi sugli immobili sedi legali e/o operative per **ripristinare l'integrità funzionale** ai fini della **riresa dell'attività** stessa.

Per poter accedere alla suddetta misura, l'azienda deve aver presentato, entro 150 giorni dall'evento calamitoso che l'ha interessata, al Comune di riferimento o ad altro soggetto deputato a riceverla, la **comunicazione di cessazione o sospensione temporanea dell'attività** che dovrà essere ripresa a seguito degli interventi effettuati ai fini di tale contributo.

Pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi di ripristino strutturale e funzionale realizzati su edifici per attività economiche e produttive (o sede dell'attività), comprese le relative pertinenze purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, su aree/fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso (ivi compresa pulizia e rimozione di fango e detriti) o funzionali ad evitarne la delocalizzazione, di ripristino o sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività, di ripristino o sostituzione di beni mobili (macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici), di ripristino o sostituzione degli impianti, mobili o immobili, relativi al ciclo produttivo, per l'affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea.

5. ULTERIORI CHIARIMENTI

In questo paragrafo si anticipano alcune indicazioni utili ai fini della formazione del Piano degli Interventi e della successiva rendicontazione:

- Detta ricognizione dei fabbisogni a seguito degli eventi calamitosi, non costituisce riconoscimento automatico di finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi:
- Relativamente al “nesso di causalità” di cui al punto 1. si avvisa che la segnalazione dei danni e degli interventi posti in essere dagli Enti Locali per far fronte agli eventi occorsi avvenuta tramite il servizio Ra.S.Da. (Raccolta Schede Danni), è motivo di preferenza nell'inserimento del piano in redazione

rispetto agli interventi ammissibili ma non segnalati

- Nella valutazione degli interventi da ritenere ammissibili è importante porre particolare attenzione affinché la spesa sostenuta, o da sostenere, possa essere documentata e tracciabile ovvero debba poter essere giustificata con documenti contabili di valore probatorio ai fini di un corretto riconoscimento delle spese sostenute. Non sono ammessi pagamenti avvenuti in contanti e senza tracciabilità (anche per i privati e le attività produttive).
- Gli interventi, le cui spese sono state sostenute mediante canoni o quote parti di canoni omnicomprensivi, non sono riconoscibili sulle risorse dell'Ordinanza in quanto non costituisce un esborso specifico aggiuntivo per la realizzazione dell'intervento.
- Eventuali co-finanziamenti da parte del Soggetto Attuatore e/o da Regione Lombardia devono essere preventivamente comunicati al Commissario ed autorizzati dal Dipartimento di Protezione Civile con apposita Ordinanza, per il trasferimento delle risorse in contabilità speciale.
- Per gli interventi realizzati mediante affidamenti a società in house, ex art.7 del d.lgs. 36/2023, il soggetto attuatore, beneficiario del contributo, è l'amministrazione pubblica che ha affidato l'incarico e rendiconta la spesa sostenuta, nell'ambito del contratto in house con il quale ha realizzato l'intervento.
- Per le attività svolte dal volontariato organizzato di protezione civile, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018, che seguono l'ordinaria istruttoria regionale mediante i relativi applicativi on line (rif. Decreto del Dirigente della Struttura Volontariato di protezione civile di Regione Lombardia n. 10099/2018), pertanto non rientrano nei fabbisogni.
- Per quanto riguarda il comparto privato (ricognizione dei danni subiti attraverso la compilazione dei Moduli B1 da parte dei cittadini, onlus, e dei Moduli C1 da parte dei legali rappresentanti delle aziende) ulteriori specifiche saranno rese note attraverso FAQ scaricabili direttamente dalla piattaforma *Bandi e Servizi* nelle pagine dei rispettivi bandi.